

Il Disegno di legge sullo *ius soli*

Commento

Disegno di legge S.2092, *Disposizioni in materia di cittadinanza*

L'Europa attraversa un particolare periodo storico in cui nuovi flussi di migranti economici e di rifugiati arrivano sui territori degli Stati membri, imponendo ulteriori riflessioni sulla gestione, a vari livelli, della crisi migratoria. In Italia, inoltre, le istanze avanzate dagli stranieri che da anni vivono stabilmente nel nostro Paese e dalle relative seconde generazioni richiedono si discuta della loro situazione. Tutto ciò ha riacceso l'attenzione su un tema piuttosto sensibile, legato alla presenza dei migranti sui suoli nazionali: la cittadinanza. Chi e quando può essere considerato cittadino nei diversi Stati? La situazione varia a seconda degli Stati membri, ma, tendenzialmente, a livello europeo, la maggior parte dei Paesi si regola sulla base dello *ius sanguinis* e, in alcuni casi, viene adottato uno *ius soli* temperato.

Concentrando l'attenzione sull'Italia, vediamo che l'attuale disciplina legislativa sulla cittadinanza nel nostro Paese è dettata dalla **Legge n. 91 del 5 febbraio 1992**. Il dibattito sulla cittadinanza, che si concentra attualmente sul **Disegno di legge S. 2092** in discussione al Senato, interessa i figli (nati o arrivati a pochi anni di vita) di coloro che da anni vivono e lavorano in Italia e riguarderà, nel futuro, i bambini stranieri che vi nasceranno. Secondo le stime della Fondazione Leone Moressa, "sono circa 600mila i figli di immigrati nati in Italia dal 1998 a oggi (quindi ancora minorenni) che rientrerebbero in questa norma"¹.

Va detto subito che **in Italia si è cittadini italiani solo per diritto di sangue, cioè se si nasce da genitori italiani**. L'art.1 della **Legge 91/1992** afferma con chiarezza che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini. Le **uniche eccezioni alla regola generale** riguardano chi è nato nel territorio della Repubblica da entrambi genitori ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono ed è inoltre considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

¹ Dati riportati su www.internazionale.it del 21 giugno 2017 nell'articolo [Cos'è lo ius soli e come funziona la cittadinanza in altri paesi europei](#).

Sostanzialmente è prevista un'unica modalità di acquisizione del diritto di cittadinanza che è detta *ius sanguinis*, per cui, per essere cittadini italiani, almeno uno dei genitori deve essere italiano. In tal modo, prima di poter fare richiesta di cittadinanza, un bambino nato sul territorio italiano da genitori stranieri deve aver compiuto diciotto anni e deve avervi risieduto legalmente e ininterrottamente dal momento della nascita.

La questione riguarda, come si accennava, centinaia di migliaia di minori nati in Italia, in una società in continuo cambiamento anche a livello demografico, e ciò impone di interrogarsi sulle carenze o meno della vigente disciplina normativa. In questo contesto, nel 2013, si era cominciata ad affrontare in Parlamento una discussione che avrebbe portato alla stesura di un disegno di legge che andava a modificare la disciplina vigente e proponeva l'acquisto della cittadinanza attraverso lo *ius soli*. Nel 2015 il testo aveva ricevuto il primo via libera dalla Camera per poi giungere all'esame della Commissione affari costituzionali del Senato.

La tipologia di *ius soli* proposta è, sostanzialmente, *temperata* e la modifica all'art.1 prevede che un bambino nato sul territorio italiano da genitori stranieri divenga in automatico cittadino italiano se almeno uno dei genitori sia titolare del diritto di soggiorno permanente (art. 14 Dlgs 6 febbraio 2007, n. 30) o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 Dlgs 25 luglio 1998, n. 286).

Oltre alla introduzione di un tale *ius* è prevista una modifica di **grande rilevanza**, che si traduce nell'introduzione del cosiddetto *ius culturae*. In base ad esso, i minori nati in Italia o che vi siano giunti entro il dodicesimo anno, qualora abbiano regolarmente frequentato per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquistano la cittadinanza italiana. Viene in tal modo dato un rilievo primario al percorso di istruzione dei minori come presupposto per l'acquisto della cittadinanza.

Attualmente la discussione sul disegno di legge è arrivata al Senato, l'ultima seduta del 15 giugno 2017, era anche il termine posto per l'eventuale presentazione degli emendamenti.

La mancanza di una linea condivisa tra le forze parlamentari rende l'iter di approvazione del testo particolarmente complesso. Una nuova definizione dell'attuale situazione sarà inevitabile e affrontare il tema tanto dibattuto della cittadinanza costituirà una battaglia di civiltà per l'intero Paese e per l'Europa.

Carla Mura